## proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

## Art. 181 Modo di procedere

- <sup>1</sup> Il giudice può, ad istanza di parte o d'ufficio, ordinare un'ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.
- <sup>2</sup> Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all'ispezione.
- <sup>2</sup> L'ispezione si svolge in tribunale se l'oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.